

In considerazione dell'ampiezza applicativa a cui un simile rapporto contrattuale può andare incontro, l'Autorità ha sottolineato la necessità che le competenti amministrazioni adottino la maggior cura *i)* nella rigorosa definizione di prestazioni e controprestazioni del rapporto derivante dal contratto di sponsorizzazione, *ii)* nella pubblicizzazione della possibilità di fare ricorso a tale rapporto con la pubblica amministrazione, della concreta stipula di un contratto e dei suoi relativi termini operativi, *iii)* nell'evitare ogni possibile distorsione della concorrenza derivante dal ricorso a tale tipologia contrattuale, che di fatto può anche determinare un'eliminazione del confronto concorrenziale con altri operatori, esclusi dalla realizzazione e/o fornitura di opere o servizi in virtù della migliore offerta (in quanto gratuita) da parte di un soggetto concorrente.

Con riferimento al primo dei punti segnalati, l'Autorità ha ritenuto che la definizione rigorosa del contenuto del rapporto di sponsorizzazione deve necessariamente richiedere l'adozione di atti contrattuali in forma scritta, comprensivi della determinazione del valore dei beni e/o servizi interessati, della durata del rapporto sponsoristico e, a seconda della complessità delle attività conseguenti, di tutte le fasi operative necessarie all'esecuzione del contratto, oltre all'indicazione di un soggetto responsabile della realizzazione e supervisione del relativo procedimento amministrativo.

L'Autorità ha inoltre sottolineato l'importanza della pubblicazione di avvisi di sponsorizzazione nella maniera più ampia e diffusa, con particolare riferimento agli albi eventualmente rilevanti nel caso di specie e ai siti Internet istituzionali di maggior attinenza, al fine di porre ogni soggetto interessato nelle condizioni *i)* di prendere piena conoscenza delle eventuali esigenze di sponsorizzazione espresse dalle amministrazioni competenti ovvero dei termini degli accordi già esistenti al riguardo e *ii)* di eventualmente proporre proprie offerte di sponsorizzazione.

Infine, alla luce delle conseguenze pregiudizievoli sullo sviluppo di un confronto di mercato per la realizzazione e/o fornitura di determinate opere e/o servizi, l'Autorità ha raccomandato alle amministrazioni di valutare sempre con attenzione e motivare specificamente l'opportunità di procedere alla costituzione di siffatti rapporti di sponsorizzazione, quantomeno nei casi in cui risultino interessate opere e/o servizi di entità economica non trascurabile.

ALTRE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE***Intese******PRODUTTORI DI PANNELLI TRUCIOLARI IN LEGNO***

Nel maggio 2007, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE nei confronti delle società Gruppo Trombini Spa, Sacic Legno Srl, Sit Srl, Sia Srl, Sama Srl, Gruppo Frati Spa, Fantoni Spa, Saib Spa e Xilopan Spa, accertando una complessa intesa restrittiva della concorrenza avente per oggetto e per effetto il contingentamento della produzione, la ripartizione della clientela, la fissazione dei prezzi e di altre condizioni contrattuali nel mercato dei pannelli truciolari in legno, nonché il coordinamento delle fonti di approvvigionamento della materia prima.

Dal punto di vista merceologico, l'Autorità ha ritenuto che i pannelli truciolari in legno costituissero un distinto mercato rilevante, in considerazione delle significative specificità qualitative, di prezzo e di destinazione d'uso che li differenziano dalle altre tipologie di pannelli. Sotto il profilo geografico, tale mercato è stato ritenuto di dimensione nazionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie, l'Autorità ha accertato che le società Gruppo Trombini, Sacic Legno, Sit, Sia, Sama, Gruppo Frati, Fantoni, Saib e Xilopan avevano dato vita, sin dal 2004, a un complesso sistema di alterazione delle dinamiche competitive del mercato interessato, finalizzato alla cristallizzazione delle rispettive posizioni di mercato e sostenuto da un intenso e costante scambio di informazioni sensibili tra i partecipanti all'intesa.

L'obiettivo di mantenere artificialmente elevato il prezzo di mercato era stato perseguito attraverso l'adozione di un meccanismo di contingentamento della produzione di pannelli truciolari in legno. Le imprese avevano infatti stabilito in modo concertato un calendario di fermate programmate obbligatorie degli impianti di produzione, bilanciato da un sistema di correttivi costantemente monitorato. Questo sistema aveva determinato una sensibile diminuzione del livello della produzione di

pannelli truciolari, senza che le posizioni relative delle imprese sul mercato fossero alterate.

L'Autorità ha altresì accertato che la cristallizzazione delle posizioni acquisite da ciascun partecipante era stata perseguita attraverso un meccanismo di rigida ripartizione della clientela, basato sul divieto di sollecitazione e di fornitura nei confronti di clienti legati ad altri fornitori partecipanti al concerto anticoncorrenziale. L'accordo prevedeva penalità e meccanismi di compensazione in caso di devianza e presupponeva il periodico aggiornamento reciproco dei clienti forniti in esclusiva e/o la percentuale storica di fornitura dei clienti condivisi.

Inoltre, le imprese avevano determinato congiuntamente i prezzi e le condizioni contrattuali di fornitura dei pannelli truciolari in legno, differenziando le proprie strategie in funzione delle caratteristiche dei clienti serviti e della qualità dei prodotti. Il piano iniziale, che prevedeva la fissazione di prezzi minimi per le diverse tipologie di prodotto, la definizione di requisiti dimensionali minimi delle commesse accettabili e l'uniformazione delle condizioni di pagamento applicabili, aveva subito diversi affinamenti nel corso del tempo, conducendo da ultimo al progressivo allineamento dei prezzi e delle condizioni contrattuali applicate dalle imprese fornitrici. Complementare al meccanismo concertativo è risultata infine l'intenzione di definire contestualmente le politiche commerciali di approvvigionamento del legno mediante la costituzione di un consorzio, che avrebbe consentito di eliminare la residua incertezza sulle strategie e i costi dei concorrenti. Tale progetto, tuttavia, non aveva trovato concreta attuazione, anche perché concepito poco prima dell'avvio del procedimento.

L'Autorità ha ritenuto che l'infrazione accertata fosse particolarmente grave, in ragione della sua natura e della sua durata. Tuttavia, in considerazione del contributo decisivo fornito dal Gruppo Trombini alla scoperta e all'accertamento dell'infrazione, ha ritenuto di concedergli il beneficio della non imposizione delle sanzioni. La posizione delle altre imprese che hanno partecipato all'infrazione è stata invece differenziata alla luce delle circostanze del caso di specie e l'Autorità ha comminato sanzioni per complessivi EUR 30,7 milioni.

Inottemperanze

SIDERCO-LUCCHINI

Nell'agosto 2007, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti della società Lucchini Spa, attiva nella produzione e distribuzione di prodotti in acciaio, per inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione. L'operazione riguardava l'acquisizione dell'intero capitale sociale della società Siderco Spa, attiva nel settore dei servizi sussidiari all'industria siderurgica.

L'Autorità ha considerato che l'operazione, comportando l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*) della legge n. 287/90 e risultava altresì soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è risultato superiore alla soglia di cui all'articolo 16, comma 1, della stessa legge.

Nel determinare l'ammontare della sanzione, l'Autorità ha tenuto conto dell'assenza di dolo, della comunicazione spontanea benché tardiva dell'operazione in esame, nonché della modesta incidenza concorrenziale. Sulla base di tali elementi, l'Autorità ha comminato alla società Lucchini Spa una sanzione amministrativa di EUR 5 mila.

ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

ENERGIA ELETTRICA

Abusi

ENEL DISTRIBUZIONE-ATTIVAZIONE FORNITURA SUBORDINATA A PAGAMENTI MOROSITÀ

Nell'ottobre 2007, l'Autorità ha concluso un'istruttoria avviata nei confronti della società Enel Spa e della sua controllata Enel Distribuzione Spa, rendendo

obbligatori gli impegni da esse presentati ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, senza accertare l'infrazione. Il procedimento era stato avviato per verificare se subordinare l'attivazione di una nuova fornitura di energia elettrica al pagamento di morosità pregresse di un precedente contraente, in relazione alla medesima utenza domestica, integrasse una violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90.

Dal punto di vista merceologico, l'Autorità ha considerato che i comportamenti in esame riguardavano il mercato della distribuzione e della fornitura di energia elettrica ai clienti finali domestici. Ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 125 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 "Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia", a decorrere dal 1° luglio 2007 tutti i clienti finali sono diventati idonei e anche i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica e scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici continua a essere garantita dall'impresa concessionaria del servizio di distribuzione.

Con riferimento alla posizione delle parti nel mercato rilevante, l'Autorità ha considerato che Enel Distribuzione forniva l'energia elettrica a circa 30 milioni di punti di prelievo da reti di distribuzione su 34,4 milioni di punti di prelievo complessivi, mentre le vendite di Enel Distribuzione, a livello nazionale, rappresentavano il 73% circa delle vendite complessive nei confronti dei clienti finali domestici. Pertanto, è stata riconosciuta a Enel Distribuzione una posizione dominante sul mercato rilevante.

Nel corso del procedimento, in risposta alle criticità di natura concorrenziale sollevate dall'Autorità, le parti hanno presentato degli impegni, consistenti, in particolare, in una ridefinizione e semplificazione delle procedure di attivazione e subentro nella fornitura di energia elettrica di nuovi clienti su utenze caratterizzate da morosità di un precedente cliente, eliminando qualsiasi condizione o adempimento preliminare che non viene normalmente applicato o richiesto alla generalità della clientela. Al nuovo cliente che subentra su una utenza cessata per morosità verrà richiesto unicamente nominativo, numero cliente/utenza da allacciare e codice fiscale, assicurando il rispetto del principio della parità di trattamento tra gli utenti finali in occasione delle richieste di subentro/attivazione su un'utenza. Inoltre, le parti si sono impegnate a rafforzare i controlli sull'attività degli operatori a contatto con la clientela,

nonché ad adottare una specifica procedura di rimborso rapido a favore dei clienti nei casi di accertati errori nell'applicazione della nuova procedura.

L'Autorità ha ritenuto che gli impegni proposti apportassero significativi miglioramenti alle procedure relative alle nuove attivazioni e subentri su utenze caratterizzate da morosità pregresse, tali da risolvere le problematiche anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria e li ha resi perciò obbligatori, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, chiudendo il procedimento senza accertare l'infrazione.

Inottemperanze

ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ – ALPENERGIE ITALIA

Nel maggio 2007, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti della società AceaElectrabel Elettricità Spa, attiva nella commercializzazione e vendita di energia elettrica e gas, per inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva dell'acquisizione da parte di AceaElectrabel Elettricità dell'intero capitale della società AlpEnergie Italia Spa, in precedenza controllata in via esclusiva dalla società belga Electrabel SA. Poiché AceaElectrabel Elettricità era controllata congiuntamente, seppure indirettamente, da Acea Spa e da Electrabel, ne è risultata modificata la qualità del controllo di AlpEnergie Italia, passata dal controllo esclusivo di Electrabel Sa al controllo congiunto, attraverso AceaElectrabel Elettricità, di Acea Spa ed Electrabel Sa. Successivamente, AlpEnergie Italia è stata fusa per incorporazione in AceaElectrabel Elettricità.

L'Autorità ha considerato che l'operazione, comportando l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge n. 287/90 e risultava soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dalle imprese interessate è risultato superiore alla soglia di cui all'articolo 16, comma 1, della stessa legge.

Nel determinare l'ammontare della sanzione, l'Autorità ha tenuto conto dell'assenza di dolo, della comunicazione spontanea, benché tardiva, dell'operazione,

del breve lasso di tempo intercorso tra la conclusione dell'operazione e la sua comunicazione (pari a circa sei mesi), nonché della modesta incidenza concorrenziale della stessa operazione. Sulla base di tali elementi, l'Autorità ha comminato alla società AceaElectrabel Elettricità una sanzione amministrativa di 5 mila EUR.

AAR E TICINO DI ELETTRICITÀ-EN PLUS - MIRANT GENERATION SAN SEVERO

Nel giugno 2007, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti della società EnPlus Srl e della sua controllante Aar e Ticino di Elettricità SA per inottemperanza all'obbligo di comunicare l'acquisizione, da parte di En Plus, dell'intero capitale sociale di Mirant Generation San Severo Srl, attiva nella produzione, importazione, esportazione e commercializzazione di energia elettrica.

L'Autorità ha considerato che l'operazione, comportando l'acquisto del controllo esclusivo di un'impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*) della legge n. 287/90 e risultava altresì soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dalle imprese interessate è risultato superiore alla soglia di cui all'articolo 16, comma 1, della stessa legge.

Tenuto conto dell'assenza di dolo, della comunicazione spontanea benché tardiva dell'operazione e della sua modesta incidenza concorrenziale, l'Autorità ha comminato alla società Aar e Ticino di Elettricità una sanzione amministrativa di 5 mila EUR.

HERA-COMUNE DI PESARO-ASPES MULTISERVIZI

Nel dicembre 2007, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti della società HERA Spa per inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione. L'operazione in particolare ha riguardato la sottoscrizione nel luglio 2006 di un patto parasociale tra HERA e il Comune di Pesaro in relazione alla società ASPES Multiservizi Spa, il quale prevedeva che dei cinque membri del consiglio di amministrazione due venissero nominati da HERA e due dal Comune di Pesaro, e che le decisioni afferenti, tra l'altro, l'approvazione del *budget* annuale preventivo e la designazione dei componenti degli organi sociali delle

società controllate e/o partecipate dovessero essere approvate da almeno un consigliere di HERA e un consigliere del Comune di Pesaro.

L'Autorità ha considerato che l'operazione, comportando il passaggio da controllo esclusivo a controllo congiunto di un'impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*) della legge n. 287/90 e risultava altresì soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dalle imprese interessate è risultato superiore alla soglia di cui all'articolo 16, comma 1, della stessa legge.

Tenuto conto dell'assenza di dolo, della comunicazione spontanea benché tardiva dell'operazione e della sua modesta incidenza concorrenziale, l'Autorità ha comminato alla società HERA Spa una sanzione amministrativa di 5 mila EUR.

C.V.A. COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE - DEVAL ENERGIE

Nel gennaio 2008, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti della società C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque Spa per inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva dell'acquisizione, da parte di C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque Spa, di oltre 1300 clienti finali della società Deval Energie Srl, nel momento in cui quest'ultima ha deciso di uscire dalla vendita di energia elettrica sul mercato libero, in coincidenza con la completa liberalizzazione del mercato elettrico a partire dal 1° luglio 2007.

L'Autorità ha considerato che l'operazione, comportando l'acquisto del controllo esclusivo su parte di un'impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*) della legge n. 287/90 e risultava altresì soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dalle imprese interessate è risultato superiore alla soglia di cui all'articolo 16, comma 1, della stessa legge.

Tenuto conto dell'assenza di dolo e della modesta incidenza concorrenziale dell'operazione in oggetto, l'Autorità ha comminato alla società C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque una sanzione amministrativa di 5 mila EUR.

Attività di segnalazione*PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ED ENEL SPA*

Nel giugno 2007, l'Autorità ha inviato alla Regione autonoma della Sardegna un parère, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, contenente alcune osservazioni in ordine agli effetti che avrebbero potuto derivare, sotto il profilo concorrenziale, dal Protocollo di intesa siglato tra la Regione e la società Enel Spa, al fine di salvaguardare alcune imprese ad alta intensità energetica ritenute strategiche per il tessuto produttivo dell'isola attraverso l'applicazione di prezzi agevolati per l'acquisto di energia elettrica. Tale Protocollo prevedeva in particolare che, a fronte dell'impegno di Enel a fornire a un prezzo prestabilito (40 euro/kWh) 550 GWh di energia ad alcune imprese espressamente individuate dalla Regione, quest'ultima si impegnava a rilasciare tempestivamente a Enel tutte le autorizzazioni di propria competenza per l'installazione di nuovi 160 MW di potenza eolica. Il protocollo attuava, peraltro, quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 29 maggio 2007 (finanziaria 2007) in materia di energia rinnovabile-eolico.

L'Autorità ha innanzitutto puntualizzato che, per tutti gli aspetti del Protocollo suscettibili di presentare criticità sotto il profilo della normativa sugli aiuti di stato, la competenza per un eventuale intervento era in capo alla Commissione europea. Ciò posto, l'Autorità ha osservato sotto un profilo generale che, ai fini del corretto funzionamento delle dinamiche competitive, le procedure di accesso ai mercati, qualora dipendano da atti amministrativi, dovrebbero essere attuate in modo da non porre alcuni soggetti in posizione di vantaggio rispetto ad altri. Tale principio non appariva pienamente riflesso nei meccanismi di rilascio di autorizzazioni all'installazione di capacità di produzione da fonte eolica previsti nel Protocollo che sembravano accordare a Enel un percorso preferenziale, peraltro in presenza di un tetto all'installazione di potenza eolica che introduce un ulteriore ostacolo per i concorrenti.

L'Autorità ha tuttavia ritenuto che, tenuto conto delle specifiche quantità previste con riferimento alla nuova capacità eolica oggetto di autorizzazione e all'energia ceduta a prezzi agevolati, il Protocollo in esame non sembrava avere un impatto significativo sulle condizioni concorrenziali del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica in Sardegna. Con riferimento invece agli effetti che dalla sua

attuazione avrebbero potuto discendere nelle dinamiche concorrenziali di altri mercati e, segnatamente, nei mercati a valle della produzione di materie prime da parte delle imprese destinatarie di prezzi agevolati, l'Autorità ha rilevato di non disporre dei necessari elementi informativi per poter esprimere le proprie valutazioni.

Pur non riscontrando effetti significativi del Protocollo sull'assetto concorrenziale del mercato elettrico, l'Autorità ha in definitiva auspicato che la Regione Sardegna tenga in maggiore considerazione i principi a tutela della concorrenza nel perseguire i propri obiettivi di politica regionale, così da evitare che simili protocolli, la cui adozione è prevista dalla normativa regionale, producano l'effetto di alterare la concorrenza nei mercati nei quali operano le imprese destinatarie dei prezzi agevolati.

*DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONE DEI MERCATI DELL'ENERGIA
(DECRETO LEGGE N. 73/2007)*

Nel luglio 2007, l'Autorità ha trasmesso al Governo e al Parlamento un parere, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, contenente alcune osservazioni in merito a possibili distorsioni della concorrenza derivanti da talune misure urgenti emanate dal Governo con il decreto legge n. 73 del 18 giugno 2007³² per l'attuazione, entro la scadenza del 1° luglio 2007, delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia. In particolare, l'Autorità ha evidenziato alcuni elementi di criticità in relazione agli assetti di mercato previsti dal decreto per l'erogazione del servizio alla "clientela meritevole di maggior tutela", ovvero la clientela ex-vincolata che non abbia esercitato il diritto di recesso dal contratto con il precedente fornitore di energia. In particolare, il decreto legge n. 73/2007 prevedeva che rispetto a tale categoria di clientela l'approvvigionamento fosse garantito, come in precedenza, dall'Acquirente unico; e inoltre che, nell'ambito della maggior tutela, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas indicasse condizioni *standard* di erogazione del servizio e definisse, transitoriamente, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti finali che le imprese di distribuzione o di vendita devono comprendere tra le proprie offerte commerciali.

³² Decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 recante "Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia".

Con riguardo all'obbligo di approvvigionamento per il tramite dell'Acquirente unico, l'Autorità ha rilevato che la figura di un intermediario obbligato comportava una distorsione dei meccanismi di mercato. Infatti, limitando la libertà di approvvigionamento dei distributori/venditori, essa ostacolava il perseguimento dell'efficienza individuale, rendeva uniformi le condizioni di acquisto presso tutti i fornitori di energia ai clienti finali e poteva attenuare la reattività della domanda di energia alle condizioni di offerta, così da distorcere i segnali di prezzo sul mercato all'ingrosso. Non ravvisando una stretta necessità delle funzioni dell'intermediario obbligato al fine di tutelare i clienti di minori dimensioni da aumenti irragionevoli dei prezzi o dal deterioramento della qualità del servizio, l'Autorità ha perciò auspicato, dopo una prima fase di avvio della liberalizzazione, la rimozione dell'obbligo di approvvigionamento tramite l'Acquirente Unico.

Per quanto concerne il mantenimento di una regolazione dei prezzi nell'ambito del servizio di maggior tutela, l'Autorità ha ritenuto che, al di là delle oggettive difficoltà nell'individuazione del livello idoneo ad assicurare una configurazione efficiente dell'assetto di mercato, una simile regolazione risultava idonea a orientare il meccanismo di formazione dei prezzi di tutti gli operatori, anche di quelli che servivano il mercato libero, limitandone l'effettiva autonomia. L'Autorità ha pertanto auspicato che nell'ambito della conversione in legge del decreto la tutela dei clienti fosse limitata agli aspetti inerenti la qualità del servizio e la garanzia della fornitura, anche attraverso l'individuazione di un fornitore di ultima istanza.

L'Autorità ha infine richiamato l'attenzione sul fatto che, coerentemente con quanto statuito nel considerando n. 20 della direttiva 2003/54/CE³³ che prevede "un approccio graduale" nel processo di liberalizzazione del mercato, la fissazione delle condizioni economiche nell'ambito del servizio di maggiore tutela doveva essere limitata nel tempo e sottoposta a verifica in esito alla fase iniziale di attuazione del decreto di conversione. Ciò anche al fine di fornire agli operatori un segnale concreto circa la volontà del legislatore di eliminare i restanti vincoli al pieno esplicarsi delle dinamiche concorrenziali, con l'effetto di incentivarne l'entrata nel mercato della

³³ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE "Dichiarazioni riguardanti lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti", in GUUE L176/37 del 15 luglio 2003.

vendita al cliente finale. In prospettiva, dunque, la definizione in via amministrativa dei prezzi andrebbe mantenuta unicamente nei confronti della fascia sociale, ovvero dei clienti in particolari condizioni di salute o di svantaggio economico, lasciando al mercato il compito di garantire la ragionevolezza dei prezzi praticati ai clienti finali.

GAS NATURALE

Abusi

PACE STRADE/TOSCANA ENERGIA

Nel dicembre 2007, l'Autorità ha avviato un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 287/90 nei confronti della società Toscana Energia Spa, concessionaria in esclusiva del servizio di distribuzione del gas in numerosi comuni della Regione Toscana. Il procedimento è stato avviato sulla base di una segnalazione della società Pace Strade Srl con la quale essa lamentava alcuni comportamenti potenzialmente anticoncorrenziali posti in essere da Toscana Energia, consistenti nel rifiuto di collegare alla rete pubblica di distribuzione del gas, porzioni di rete che Pace Strade era stata incaricata di realizzare da privati su terreni oggetto di lottizzazioni private. Nell'unico caso, inoltre, in cui Pace Strade aveva realizzato una porzione di rete di distribuzione del gas e Toscana Energia aveva effettuato solo il collegamento, la società concessionaria aveva richiesto un prezzo esorbitante per realizzare l'operazione.

L'Autorità ha ritenuto che il rifiuto opposto da Toscana Energia di collegare alla rete pubblica di distribuzione del gas porzioni di metanodotto e la corrispondente pretesa di subordinare tale collegamento alla realizzazione da parte della stessa società delle opere di metanizzazione potrebbero configurare un abuso di posizione dominante in danno di Pace Strade, dei committenti privati e, più in generale, dei clienti finali del servizio gas. A questi ultimi, infatti, viene impedito di acquistare il servizio di realizzazione dei metanodotti sui propri terreni in regime di concorrenza, facendo leva sulla necessità di acquisire il servizio di collegamento alla rete pubblica, gestito in esclusiva dal titolare della concessione di distribuzione. In tale contesto, l'applicazione

di condizioni economiche particolarmente gravose imposte per il collegamento dell'unico metanodotto realizzato da Pace Strade potrebbe integrare un ulteriore aspetto della condotta abusiva di Toscana Energia, volta a impedire o limitare la concorrenza nel contiguo mercato della progettazione e realizzazione dei lavori di ingegneria civile e industriale. Al 31 marzo 2008, l'istruttoria è in corso.

Attività di segnalazione

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORRENZA E QUALITÀ DEI SERVIZI ESSENZIALI NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS

Nel novembre 2007, l'Autorità ha inviato un parere, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, al Parlamento, al Governo, al Ministro degli affari regionali e delle autonomie locali e al Ministro dello sviluppo economico, in merito alle "Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas" contenute all'articolo 46-bis del disegno di legge di conversione del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale (Collegato alla legge finanziaria 2008)". In particolare, tale articolo aveva una doppia funzione. Innanzitutto esso era volto a promuovere lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas che, a fronte dell'obbligo di ricorrere a tali procedure sin dal 2000 in virtù dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si erano fino a quel momento svolte solo nella misura del 5% e sulla base di criteri di aggiudicazione non propriamente competitivi incentrati sull'ammontare del canone concessorio. Inoltre esso promuoveva soluzioni che consentissero agli enti locali di gestire al meglio le altre gare da espletare alla fine del periodo transitorio, allargando l'ambito geografico della gara anche al di là del territorio dell'ente concedente.

L'articolo 46-bis del disegno di legge perseguiva tali finalità *i)* demandando ai Ministri dello sviluppo economico e degli affari regionali e delle autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la determinazione di ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e inoltre l'individuazione di misure volte a incentivare le relative operazioni di aggregazione (comma 2); *ii)* prorogando di due

anni, al fine di favorire lo svolgimento di gare su basi territoriali più ampie, le concessioni, rispettivamente, in scadenza al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2009 originariamente affidate senza ricorso a procedure di gara pubbliche³⁴, e *iii*) rinviando lo svolgimento delle relative gare al 2009 e al 2011 (comma 3).

L'Autorità ha ritenuto che tali misure non fossero in grado di introdurre un'efficace concorrenza per il mercato della distribuzione del gas né risultassero idonee a evitare i deludenti esiti delle gare finora svolte. Quanto alla durata del periodo transitorio, l'Autorità ha ribadito che una fase transitoria che consenta di rinviare l'esperimento di procedure pubbliche per un periodo eccessivamente lungo, quale l'Autorità aveva già giudicato quello previsto dal decreto legislativo n. 164/2000, concorre a determinare ritardi nell'avvio del processo di liberalizzazione del servizio. Ulteriori slittamenti della fine del periodo transitorio risultavano inoltre difficilmente compatibili con la normativa comunitaria, atteso che la direttiva 2003/55/CE³⁵, dopo aver ribadito l'importanza del ricorso a procedure di gara, ha individuato un "approccio graduale, con un termine ultimo specifico" per completare il mercato interno del gas naturale, fissato al 1° luglio 2007.

Rilevata, pertanto, la possibilità che la stessa Corte di Giustizia, investita di un rinvio pregiudiziale da parte del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, dichiarasse comunque già esaurito il periodo transitorio con riferimento alla pertinente normativa italiana, l'Autorità ha ritenuto non necessaria né proporzionata al giusto obiettivo di efficienza, che il nuovo modello di gara proposto dal legislatore intendeva perseguire, la proroga generalizzata di tutte le gare, sia di quelle in scadenza al 2007, sia di quelle in scadenza al 2009. Infatti, poiché il processo di individuazione degli ambiti territoriali, per definizione, avrebbe riguardato l'intero territorio nazionale, l'Autorità ha ritenuto che la proroga fino al 2011 delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2009 costituisse una misura eccessivamente restrittiva che non poteva trovare giustificazione nell'asserita esigenza di incentivare aggregazioni territoriali.

³⁴ La previsione di un doppio regime transitorio per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/2000 e originariamente affidate senza procedura di gara è contenuta all'articolo 23, comma 1, della legge 23 febbraio 2006, n. 51, il quale ha previsto un periodo transitorio base, fino al 31 dicembre 2007, e un ulteriore periodo qualificato dal verificarsi di specifiche ipotesi di crescita, che termina entro il 31 dicembre 2009.

³⁵ Direttiva del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno e che abroga la direttiva n. 98/30/CE, in GUUE 2003 L176/57 del 15 luglio 2003.

Con riguardo alla determinazione degli ambiti territoriali minimi delle reti di gas, l'Autorità ha invitato il legislatore a riconsiderare la stessa desiderabilità della definizione autoritativa degli ambiti produttivi del servizio di gestione della rete di distribuzione, in quanto ciò equivarrebbe a una configurazione per via amministrativa del mercato dal lato della domanda. Peraltro, in ragione della forte asimmetria informativa del regolatore rispetto a realtà tecnico-economiche locali, tale sistema potrebbe favorire la definizione di ambiti che non riproducono strettamente le esigenze tecniche e di riduzione dei costi riscontrabili sul mercato, ma realizzano, ad esempio, esigenze di mera semplificazione amministrativa che, in realtà, non esauriscono gli obiettivi di efficienza sottesi alla riforma.

Secondo l'Autorità, la definizione di un bando tipo a livello nazionale potrebbe realizzare, in tempi brevi, i condivisibili obiettivi di efficienza perseguiti dal legislatore, senza provocare le ingiustificate restrizioni alla concorrenza riconducibili al regime di proroga proposto dall'articolo 46-bis, terzo comma. Detti bandi dovrebbero favorire la più ampia partecipazione alla gara e non dovrebbero limitarsi ad utilizzare, quale criterio di aggiudicazione, l'offerta relativa al canone da versare al concedente. Al contrario, l'aggiudicazione dovrebbe essere effettuata anche attraverso la valutazione dei prezzi che si intende praticare all'utente finale (considerando le tariffe per il servizio di distribuzione, attualmente fissate dal regolatore, come tariffe massime, rispetto alle quali l'operatore potrebbe proporre sconti da ripercuotere a vantaggio dell'utenza) e della qualità del servizio reso.

SERVIZI IDRICI E GESTIONE DEI RIFIUTI

SERVIZI IDRICI

Intese

ACEA –SUEZ ENVIRONNEMENT-PUBLIACQUA

Nel novembre 2007, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti delle società Acea Spa (Acea) e Suez Environnement Sa (Suez Environnement), accertando una violazione dell'articolo 81 del Trattato CE per avere le due imprese coordinato le rispettive strategie commerciali nel mercato della gestione dei servizi idrici.

Dal punto di vista merceologico, l'Autorità ha ritenuto che il mercato rilevante fosse quello della gestione dei servizi idrici, avente dimensione geografica nazionale. Benché infatti nella prospettiva della domanda, tale mercato possa ritenersi corrispondente all'ambito locale di erogazione dei servizi idrici, in ragione della natura di monopolio legale che ne caratterizza la gestione, l'affidamento della gestione di tali servizi a mezzo di procedure competitive a evidenza pubblica determina una situazione di confronto concorrenziale tra più soggetti dal lato dell'offerta, solitamente un numero ridotto di imprese in grado di partecipare a gare in diversi contesti territoriali, che permette di configurarlo in termini più ampi. Conseguentemente, l'Autorità ha ritenuto che il mercato della gestione dei servizi idrici avesse dimensione nazionale.

La normativa vigente prevede che l'affidamento della gestione dei servizi idrici possa avvenire: a favore di società di capitali individuate attraverso l'espletamento di procedure a evidenza pubblica; a favore di società a capitale misto pubblico-privato, nelle quali il socio privato venga individuato attraverso procedure a evidenza pubblica; a favore di società a capitale interamente pubblico, purché l'ente pubblico titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri dipartimenti interni e la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente controllante (cosiddetta gestione *in house*).